

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGHIERI, SERRACCHIANI, LETTA, D'ELIA, AVOSSA, BAZOLI, BENAMATI, BOCCIA, BOLDRINI, BONOMO, BORDO, ENRICO BORGHI, BRAGA, BRUNO BOSSIO, BURATTI, CAMPANA, CANTINI, CARLA CANTONE, CAPPELLANI, CARÈ, CARNEVALI, CASU, CECCANTI, CENNI, CIAGÀ, CIAMPI, CRITELLI, DAL MORO, DE FILIPPO, DEL BASSO DE CARO, DELRIO, DE LUCA, DE MARIA, DE MENECH, DE MICHELI, DI GIORGI, FASSINO, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, GARIGLIO, GIORGIS, GRIBAUDO, INCERTI, LACARRA, LA MARCA, LATTANZIO, LEPRI, LORENZIN, LOSACCO, LOTTI, MADIA, GAVINO MANCA, MANCINI, MAURI, MELILLI, MICELI, MORANI, MORASSUT, MORGONI, MURA, NARDI, NAVARRA, NITTI, ORFINI, PAGANI, UBALDO PAGANO, PELLICANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, PIZZETTI, POLLASTRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RACITI, RIZZO NERVO, ANDREA ROMANO, ROSSI, ROTTA, SANI, SCHIRÒ, SENSI, SIANI, SOVERINI, TOPO, VAZIO, VERINI, VISCOMI, ZAN, ZARDINI

Istituzione della legge annuale per la parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni

Presentata il 10 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come si legge nella premessa alla « Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 », adottata dal nostro Paese per la prima volta

nello scorso mese di luglio, « La parità delle cittadine e dei cittadini è tra i principi che radicalmente fondano la vita democratica della nostra Repubblica ed è anche tra le

mete verso cui la nostra democrazia, per poter dirsi compiuta, è continuamente chiamata a muoversi. Nel 2021, profonde disuguaglianze ancora attraversano la quotidianità di vita delle donne nel nostro Paese, a partire dal godimento dei loro diritti. La nostra convivenza civile manca purtroppo in numerosi aspetti di condizioni di parità di genere, parità che troppo spesso è disertata anche dalle stesse istituzioni ».

Bastano queste prime considerazioni per evidenziare quanto sia ampio il cammino ancora da percorrere da parte della società, delle istituzioni e del mondo economico per colmare il divario tra i generi e per rendere il nostro Paese più equo, più moderno e più efficiente.

L'agenzia europea che monitora l'uguaglianza di genere nei ventisette Stati membri dell'Unione europea (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere – EIGE), nell'ultimo rapporto del 28 ottobre 2021, ha presentato una sorta di « pagella » stilata sulla base del divario tra uomini e donne in sei settori. I Paesi che hanno ricevuto un voto più vicino a 100 sono quelli in cui sono stati raggiunti i migliori risultati. La Svezia con 83 punti e la Danimarca con 77 punti sono i Paesi ormai prossimi a raggiungere una piena parità. Diversamente, la Grecia e l'Ungheria, con 52 e 53 punti, sono invece lontane dal perseguire questo obiettivo. Mentre l'Italia, con 63 punti, si colloca al quattordicesimo posto, cinque punti sotto la media europea che è di 68. Tale indicatore viene definito sulla base di specifici ambiti riconducibili al lavoro, al reddito, alle competenze, al tempo e al potere.

Occorre intervenire su questi nodi strutturali con una nuova visione di sistema e con politiche che liberino il tempo delle donne e trasformino l'organizzazione sociale. Occorre cambiare gli strumenti basati su una falsa neutralità formale delle misure, che troppo spesso comportano una discriminazione sostanziale, ed effettuare valutazioni sull'impatto di genere delle politiche pubbliche.

Va ricordato come, nonostante la richiamata classifica evidenzia ancora il ritardo dell'Italia sul piano della parità di genere, negli ultimi sette anni si sia registrato un

significativo miglioramento dell'indice di equità del nostro Paese, grazie a una serie di misure – spesso frutto di apposite campagne di sensibilizzazione condotte da associazioni di donne o da personalità del mondo femminile – che nel tempo hanno affrontato alcuni nodi culturali e materiali che penalizzavano la condizione della donna.

Quello che, ad avviso dei proponenti, è parso mancare nell'opera riformatrice è stato un disegno organico e di costante attenzione alle esigenze delle donne, nel quale si potesse individuare una strategia coerente e sistematica di superamento, o meglio di rimozione, degli ostacoli che condizionano le potenzialità delle donne nella società, nelle istituzioni e nell'economia.

Per superare la suddetta azione frammentaria e carsica di innovazione ordinamentale e amministrativa sin qui registrata occorre, a nostro avviso, immaginare un nuovo strumento legislativo in cui si sostanzi annualmente e sistematicamente l'impegno dello Stato e delle politiche pubbliche per il miglioramento della condizione della donna nel nostro Paese, attraverso una legge dedicata al perseguimento di migliori *standard* di parità di genere e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni. Tale legge richiederebbe un esame in una apposita sessione parlamentare da parte delle Camere e dovrebbe rappresentare l'impegno di tutte le istituzioni centrali e territoriali per il perseguimento degli obiettivi a cui la stessa è finalizzata.

In analogia con quanto previsto dal nostro ordinamento in materia di mercato e di concorrenza, che non possono essere considerati obiettivi di valore superiore rispetto al superamento del divario di genere, l'articolo unico della presente proposta di legge dispone l'istituzione di una legge annuale per la parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni, volta a promuovere il ruolo delle donne in tali ambiti, nonché a rimuovere gli ostacoli di carattere normativo e amministrativo che pregiudicano il progressivo conseguimento dell'obiettivo della parità di genere.

In virtù di tale disposizione, il Governo è tenuto a presentare ogni anno, entro la data dell'8 marzo, un disegno di legge che, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea e con gli indirizzi della Strategia nazionale per la parità di genere nonché sulla base delle risultanze della relazione al Parlamento prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è articolato in più sezioni.

Nella prima sezione sono contenute norme di immediata applicazione finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della parità di genere, con particolare riguardo a:

1) la partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) la parità e l'autonomia reddituale e finanziaria delle donne;

3) la partecipazione all'istruzione delle bambine e delle giovani donne, nonché la formazione delle lavoratrici nel corso dell'attività lavorativa;

4) la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori;

5) la valorizzazione e la condivisione del tempo dedicato al lavoro di cura;

6) la rappresentanza femminile nelle posizioni di responsabilità degli organi direttivi di soggetti operanti in ambito istituzionale, economico e sociale.

Sono inoltre previste apposite sezioni recanti le deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti necessari per il conseguimento delle richiamate finalità nonché le disposizioni concernenti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, ogni qualvolta emergano profili attinenti alle medesime finalità.

È evidente che si tratta di un cambiamento radicale nel processo legislativo e nell'azione del Governo che richiede un approccio e una sensibilità nuovi da parte di tutte le istituzioni e dei soggetti politici, affinché l'obiettivo di garantire una società più equa sul piano della parità di genere e complessivamente più efficiente non sia più perseguito in modo occasionale ma diventi un patrimonio condiviso delle istituzioni del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della legge annuale per la parità di genere)

1. La presente legge disciplina l'adozione di una legge annuale recante disposizioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli normativi e amministrativi che pregiudicano il progressivo conseguimento della parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni.

2. Il Governo, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea e con gli indirizzi della Strategia nazionale per la parità di genere nonché sulla base delle risultanze della relazione al Parlamento prevista all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, presenta alle Camere, entro l'8 marzo di ogni anno, il disegno di « legge annuale per la parità di genere ».

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della parità di genere e di valorizzare il ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni, con particolare riguardo a:

1) la partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) la parità e l'autonomia reddituale e finanziaria delle donne;

3) la partecipazione all'istruzione delle bambine e delle giovani donne, nonché la formazione delle lavoratrici nel corso dell'attività lavorativa;

4) la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori;

5) la valorizzazione e la condivisione del tempo dedicato al lavoro di cura;

6) la rappresentanza femminile nelle posizioni di responsabilità degli organi direttivi di soggetti operanti in ambito istituzionale, economico e sociale;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alle finalità di cui al comma 1;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi in materia di parità di genere e di valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni, con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi e alle politiche dell'Unione europea in materia di parità di genere;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi in materia di parità di genere e di valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni, indicando gli effetti che ne sono derivati, anche con riferimento alle differenze territoriali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0175920